



COMUNE DI BRUGINE

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN SEDE FISSA

(Legge Regionale 13 agosto 2004 n. 15)

- PARTE I[^]** **Ricognizione delle attività commerciali
Definizione dell'indice di equilibrio**
- PARTE II[^]** **Regolamento attuativo**

NUOVE NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita

PREMESSA:

Il presente piano di programmazione si compone di due parti.

La prima parte fa riferimento alla composizione della rete commerciale del territorio comunale e la definizione dell'indice di equilibrio in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita come meglio definite successivamente.

La seconda parte riguarda il regolamento di programmazione e di normazione degli insediamenti commerciali di media struttura.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2005, di seguito definita legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05, in relazione all'insediamento delle medie strutture di vendita, si definisce il campo di applicazione dell'indice di equilibrio o parametro di densità, per quanto riguarda la rete di distribuzione commerciale di medie strutture di vendita sul territorio comunale e, di riflesso, l'intera distribuzione al dettaglio.
2. Il parametro di densità è definito dall'intera rete commerciale comunale, quindi dalle sommatorie della superficie commerciale degli esercizi di vicinato e da quelle delle medie e grandi strutture di vendita.
3. La verifica dell'indice di equilibrio si applica nei sotto elencati casi:
 - a) nuove aperture di media struttura di vendita con superficie superiore a mq. 1000;
 - b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie superiori a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni;
 - c) ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento, superano mq.1000.
4. La verifica dell'indice NON si applica nei seguenti casi:
 - a) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionali di mq. 1.000;
 - b) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno 3 anni e con superficie inferiore a mq. 1.000, che per effetto dell'ampliamento superano i mq. 1.000 e nel limite dimensionale di mq. 1.500;
 - c) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno 3 anni con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, nel limite dimensionale di mq. 1.500;

SETTORI MERCEOLOGICI

La Legge Regionale n. 15/2004, ha modificato i settori merceologici previsti dal D. Lgs 114/1998. Pertanto, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) **ALIMENTARE:** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.
- b) **NON ALIMENTARE GENERICO:** comprende tutti i prodotti non alimentari, esclusi i casi previsti dal comma 7 dell'art.7 della Legge Regionale relativo al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie che ricomprende mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili e nautica;
- c) **NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE:** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
 - mobili
 - autoveicoli
 - motoveicoli
 - legnami
 - materiali edili
 - nautica

All'interno di ciascuna categoria merceologica sono ricompresi tutti i prodotti ivi riconducibili, nonché quelli che rientrano come loro complementi e che, per la loro natura, necessitano di grande fabbisogno di superficie. A titolo esemplificativo, nel caso della categoria merceologica dei mobili, vi rientrano anche quei prodotti comunemente noti come componenti/complementi di arredo, come materassi, elettrodomestici da incasso o simili, lampadari, etc..

- d) **SETTORE MISTO:** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna delle superfici di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare della autorizzazione commerciale.

RETE DI VENDITA

1. Ai sensi della legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05 ed in considerazione che il Comune di Brugine ha una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, la rete di vendita al dettaglio è formata da:

ESERCIZI DI VICINATO: esercizi con superficie fino a 150 mq. Strutture operanti n. 43 con superficie di vendita complessiva 2217,55 mq.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: esercizi con superficie superiore ai 150 mq e fino a 1.500 mq. Strutture operanti n. 10 con superficie di vendita complessiva 3209 mq.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: esercizi con superficie superiore ai 1.500 mq e fino a 15.000 mq. Nessuna struttura operante del tipo grande distribuzione.

2. Sono autorizzati attualmente:

Esercizi di vicinato del settore alimentare n. 18, per una superficie di vendita di mq 791,25

Esercizi di vicinato settore non alimentare n. 25, per una superficie di vendita di mq 1426,30

Medie strutture di vendita settore alimentare n. 3, per una superficie di vendita di mq 944,00

Medie strutture di vendita settore non alimentare n. 7, per una superficie di vendita di mq 2265,00

3. Per il calcolo dell'indice di equilibrio, la superficie di vendita di riferimento è quella autorizzata. Quindi la superficie autorizzata costituisce il punto fondamentale e necessario per il calcolo dell'indice stesso.
4. La tabella VIII prevista dalla L. n° 426/1971 che comprendeva e comprende sia prodotti alimentari che non alimentari è ancora operante sul territorio comunale per alcuni casi in quanto non poteva essere convertita d'Ufficio ma su richiesta. Anche se in terminologia comune può considerarsi tabella mista, tuttavia dovrà essere definita dall'interessato la suddivisione delle quote di superficie per gli alimentari e non alimentari. Ai soli fini di quantificare e calcolare l'indice di equilibrio, le tabelle VIII sono definite per il 60% alimentari e per il 40% per il non alimentare.

INDICE DI EQUILIBRIO

1. L'indice di equilibrio, individuando il rapporto fra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita, consente al comune di monitorare la rete distributiva del territorio in funzione sia della tipologia di vendita sia dei settori merceologici, evidenziando eventuali situazioni di squilibrio. In tale modo, nel determinare i criteri commerciali si è in possesso di un idoneo strumento per porre le misure atte a ripristinare la situazione ottimale di equilibrio.

2. Per il calcolo dell'indice di equilibrio, la superficie di vendita di riferimento è quella autorizzata. Quindi la superficie autorizzata costituisce il punto fondamentale e necessario per il calcolo dell'indice stesso.
3. Per quanto riguarda il settore misto individuato dall'art. 7, comma 4, lettera d) della legge regionale, comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari, la cui ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella libera disponibilità del titolare, al fine del calcolo dell'indice si applicherà la seguente metodologia di verifica: prodotti alimentari 60% della superficie di vendita – prodotti non alimentari 40% della superficie di vendita.
4. Si parte dal presupposto di mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e le medie e grandi strutture di vendita dall'altro. L'indice va verificato separatamente fra i due settori merceologici: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (comprendente sia il "settore non alimentare generico" che il "non alimentare a grande fabbisogno di superficie"). L'indice scaturisce da una frazione numerica dove al numeratore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato, alimentare o non alimentare come sopra definito. Al denominatore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, alimentari o non alimentari, come sopra definite.

sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato

= 1,00

sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita

Se L' INDICE È UGUALE A 1,0

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un equilibrio. In questo caso non sono consentite:

- a) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 1000;
- b) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1000 e operanti da meno di tre anni;
- c) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. e operanti da meno di tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.

Se l' INDICE è SUPERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia superiore a 1,0 significa che vi è uno squilibrio a favore degli esercizi di vicinato rispetto alle medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture ed ampliamenti di medie strutture con superfici superiori a 1000 mq. di vendita, nonché gli ampliamenti delle medie strutture inferiori a mq. 1000 che per effetto dell'ampliamento stesso superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio (indice=1,0).

Se l'INDICE è INFERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia inferiore a 1,0, significa che vi è squilibrio a favore delle medie e grandi strutture di vendita rispetto a quelle di vicinato. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale che non consente:

- a) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 1000;
- b) l'ampliamento delle medie strutture con superfici di vendita superiore a mq. 1000 e operanti da meno di tre anni;

- c) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. e operanti da meno di tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.
6. L'indice di equilibrio è dinamico e può essere fissato dal comune in termini restrittivi. Esso è calcolato in termini reali, ed è aggiornato ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio (autorizzazioni per esercizi di vicinato, per medie e grandi strutture di vendita al dettaglio).
7. I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio.

RICOGNIZIONE IN MERITO ALL'ESISTENZA DEI PARCHI COMMERCIALI

Il Comune di Brugine, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale e sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. 4 marzo 2005, n. 670, ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01/2006 il provvedimento ricognitivo con il quale si è verificato che non vi sono aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONE

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali in applicazione della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Il Comune di Brugine ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti; pertanto, ai fini del presente regolamento, s'intendono:
 - a) **Media struttura di vendita**, una struttura con superficie di vendita oltre i 150 e fino a 1500 mq.;
 - b) **grande struttura di vendita** esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 1500;
 - c) **centro commerciale**, una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici;
 - d) **parchi commerciali**, le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali (un parco commerciale può essere formato da esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, ivi compresi i centri commerciali – il centro commerciale è conteggiato come un unico esercizio) aventi le seguenti caratteristiche:
 - la somma delle loro superfici di vendita deve superare il limite di 1500 mq;
 - queste aggregazioni devono essere situate in uno spazio unitario ed omogeneo anche se attraversato da viabilità pubblica. Per quanto riguarda lo spazio unitario ed omogeneo, con questa definizione si vuole indicare uno spazio circoscritto o circoscrivibile che, seppure caratterizzato da una pluralità di funzioni, è comunque riconducibile ad una unitarietà d'uso e di utilizzo; per quanto riguarda la viabilità pubblica, può essere definito parco commerciale quella struttura che, oltre alle altre caratteristiche, sia eventualmente attraversata da viabilità pubblica definita, in base alla classificazione normativa delle strade data dal D. lgs. 285/92 e successive modifiche, 'strada urbana di quartiere' o 'strada locale'. Non si può invece parlare di parco commerciale quando questo spazio unitario ed omogeneo sia attraversato dalle seguenti tipologie di strada pubblica: autostrada, strada extraurbana principale, strada extraurbana secondaria o strada urbana di scorrimento;
 - sono presenti infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti;
 - sono presenti più accessi diretti sulla rete viaria pubblica o uno o più accessi indiretti sulla viabilità pubblica sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso;
 - sono collocati in Zone Territoriali Omogenee di Tipo D a specifica destinazione commerciale, quali quelle indicate dall'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e successive modificazioni ed integrazioni.
 - e) **superficie di vendita**, l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce;
 - f) **concentrazione**, la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del comune di Vigodarzere, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda;

- g) **accorpamento**, l'ampliamento delle superfici di medi o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune di Brugine e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune di Brugine purché rientranti nell'ambito nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e grandi strutture di vendita;
- h) **domande di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita concorrenti**, quelle presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area commerciale;
- i) **criterio di correlazione** s'intende la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;
- j) **per area commerciale** si intende la porzione di territorio ritenuta dall'Amministrazione omogenea da un punto di vista sociale, commerciale ed economico.

2. Il presente regolamento disciplina l'insediamento di medie strutture di vendita, in attuazione della legge regionale del 13 agosto 2004, n° 15, di seguito definita "Legge regionale".

ARTICOLO 3 – Zone Comunali

1. Agli effetti del presente regolamento le aree interessate per gli insediamenti di medie strutture nelle zone omogenee comunali, definite in base al PRG vigente, sono le seguenti:
- a) Zone Territoriali Omogenee prevalentemente a carattere residenziale:
 - Zona "A" Centro Storico
 - Zona "B" Residenziale di Completamento
 - Zona "C1-1" Residenziale di Completamento edilizio
 - Zona "C2-1" Espansione residenziale
 - b) Zone Territoriali Omogenee prevalentemente destinate ad attività produttive, commerciali o direzionali:
 - Zona "D1-1" Industriale, artigianale e magazzini di completamento.
 - Zona "D1-2" Industriale, artigianale e magazzini di espansione
 - Zona "D1-3" Industriale, artigianale e magazzini di espansione
 - Zona "D2" Commerciale di espansione

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI

ARTICOLO 4 - Durata della programmazione

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, la programmazione comunale ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria regionale e delle conseguenti determinazioni comunali.
2. Qualora i criteri per le medie strutture fissate dal presente regolamento si rivelino, motivatamente, non più attuali, essi potranno essere oggetto di revisione entro il triennio di validità.
3. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante sostanziale agli strumenti in vigore comporterà l'aggiornamento dei presenti criteri per le parti in contrasto con il nuovo strumento urbanistico.

ARTICOLO 5 - Ambito territoriale di programmazione

1. Le aree sovra comunali o provinciali di cui alla lettera a) comma. 1 dell'art. 5 della legge regionale, sono individuate dalla Provincia nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 "norme per il governo del territorio".
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i comuni appartenenti alle aree sovra comunali sono ripartiti negli allegati A e B della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;
3. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una nuova media struttura è soggetta ai criteri dell'art. 14 della legge ed all'indice di equilibrio come definito in applicazione dalla Deliberazione della Giunta regionale n° 496 del 18 febbraio 2005.

ARTICOLO 6 - Medie strutture fino a 1000 mq.

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale si definiscono strutture di vendita "media piccola dal punto di vista urbanistico", quelle la cui dimensione va da 151 a 1000 mq. per i comuni con popolazione inferiore o uguale ai 10000 abitanti;
2. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, l'accorpamento e concentrazione delle strutture di vendita medie-piccole è soggetto ai seguenti criteri tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 del regolamento.

A) – ESERCIZI DI SETTORE NON ALIMENTARE GENERICI

1. Sono consentite, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore, il trasferimento, l'ampliamento e la nuova apertura di vendita medio-piccole fino a 1000 mq. e possono essere localizzate in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2 e D a specifica destinazione commerciale (purché con l'inserimento di tale struttura, il quadro, non si configuri un parco commerciale) e tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici;

2. Deve altresì sussistere la compatibilità con l'impatto viabilistico. L'ampliamento delle strutture di vendita medio-piccole del settore alimentare può essere autorizzato una sola volta nell'arco di validità dei presenti criteri fino ad un massimo di mq. 1000.

B) - ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE

1. Sono consentite per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie di vendita e il trasferimento di sede delle strutture medio-piccole del settore alimentare e per esercizi con superfici di vendita fino ad un massimo di mq (*a discrezione del Comune*) in tutto il territorio comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della Legge regionale. Tali insediamenti devono essere urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2 nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale (purché non si configuri, con l'inserimento di tale struttura un parco commerciale).
2. L'esercizio del settore alimentare può mutare l'attività nel settore non alimentare fino ad un massimo di mq. 1000.
3. Deve altresì sussistere la compatibilità con l'impatto viabilistico. L'ampliamento delle strutture di vendita medio-piccole del settore alimentare può essere autorizzato una sola volta nell'arco di validità dei presenti criteri fino ad un massimo di mq. 1000.

C - ESERCIZI DEL SETTORE MISTO DI MEDIA STRUTTURA (ALIMENTARI E NON ALIMENTARI GENERICI)

1. Sono autorizzate, l'apertura, il trasferimento l'ampliamento di esercizi del settore misto in tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme urbanistiche. Possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione d'uso commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

D - ESERCIZI DEL SETTORE NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE

1. Sono consentite, l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie in tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme urbanistiche. Esse possono essere localizzate ai sensi della legge regionale, art. 17, comma 2, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D2 a specifica destinazione d'uso commerciale (purché non si configuri un parco commerciale), purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

E - VINCOLI

1. Le nuove aperture sono vincolate all'area commerciale (di cui all'art. 2 lettera j) di primo insediamento per un periodo minimo di anni 1. Le analoghe aggregazioni devono rispettare fra di loro una distanza minima di 400 mq.

F - PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE (SERVIZI)

1. Le medie strutture di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C 1 e C2, nonché nella zona territoriale omogenea di tipo D a specifica destinazione commerciale (salvo quanto previsto dalla legge regionale, all'art. 37, comma 3) e all'art. 14, comma l) lettera h e non si configuri un parco commerciale). La definizione delle aree a parcheggio e a servizi avviene in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale o in sede di strumento attuativo come previsto dall'art. 16 della legge regionale.

ARTICOLO 6 bis Medie strutture da 1001 mq. a 1500 mq.

1. La media struttura di vendita da 1001 mq. a 1500 può essere localizzata nella zona territoriale omogenea di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1 e C2, è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone omogenee.
2. Nelle zone territoriali omogenee del tipo D, è consentito l'insediamento di medie strutture purché vi sia specifica destinazione commerciale (sempre che non si configuri un parco commerciale).
3. Gli insediamenti di cui al 1° comma di questo articolo sono vincolati alla verifica dell'indice di equilibrio di cui all'art. 14, comma 1, lettera h, definito con deliberazione della Giunta Regionale n° 496 del 18 febbraio 2005 pubblicato nel BUR del 15 marzo 2005.
4. L'indice di equilibrio, come sopra evidenziato, è definito separatamente per i due settori merceologici: a) alimentare, b) non alimentare (comprende il non alimentare generico e il non alimentare a gran fabbisogno di superficie.). Sono consentite le concentrazioni di almeno quattro esercizi o l'accorpamento di più esercizi autorizzati, ai sensi della legge 426/71 per le tabelle di generi di largo e generale consumo, in condizioni previste agli artt. 8 e 14 della legge regionale, purché in conformità con le norme di zona e purché sia garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dalle N T A del PRG.
5. E' sempre possibile concentrare esercizi di medie strutture preesistenti di medesima titolarità purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle sommatorie delle superfici di vendita degli esercizi originali e comunque entro i limiti di 1500.
6. In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla compatibilità con l'impatto sulla viabilità della struttura di vendita.
7. Gli esercizi del settore non alimentare con superficie superiore a 1000 mq. possono ampliare del 20% la superficie di vendita e comunque essa non dovrà essere superiore a 1500 mq. L'ampliamento non è ammesso più di una volta nell'arco di validità dei presenti criteri.

ARTICOLO 7 – Impatto sulla viabilità

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle media strutture di vendita, come individuate all'art. 17 comma 1 lettera b) della Legge Regionale (strutture medio-grandi), devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di appartenenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Eventuali opere sulla viabilità anche pubblica che dovessero essere ritenute necessarie dalla Amministrazione comunale o dagli Enti competenti, saranno realizzate a completa cura e spese dei richiedenti e non potranno essere scomutate in alcun modo da eventuali contributi da versare a favore del Comune per il rilascio di autorizzazione o permesso a costruire.
3. Le domande dovranno essere corredate da un idoneo studio sull'impatto di viabilità e contenere la documentazione prevista dalla DGR nr. 569 del 25.02.05, di cui all'art. 12 del presente regolamento e dovrà tenere in considerazione tutti gli atti di pianificazione di cui l'Ente è dotato o riterrà di dotarsi anche successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 8 – Caratteristiche degli esercizi

1. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:
 - a) alimentare;
 - b) non alimentare generico; .
 - c) non alimentare a grande fabbisogno di superfici;
 - d) misto.

2. Per settore alimentare s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.

3. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione di:
 - 1) mobili;
 - 2) autoveicoli;
 - 3) motoveicoli;
 - 4) legnami;
 - 5) materiali edili;
 - 6) nautica;e si posiziona sul territorio a seconda delle indicazioni urbanistiche definite.

4. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti merceologie:
 - a) mobili;
 - b) autoveicoli e motoveicoli;
 - c) legnami;
 - d) materiali edili;
 - e) nautica.

5. Per settore misto s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare dell'autorizzazione commerciale.

6. I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni fatti salvi i diritti dei terzi. In questi casi devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica.

7. Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale. dell'attività di vendita al minuto e all'ingrosso non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) ferramenta ed utensileria;
 - d) colori, vernici, carta da parati;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per il riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;

- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

8. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati identifica un unico esercizio commerciale.

ARTICOLO 9 – Superficie di vendita

1. Per superficie di vendita, l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce.
2. Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
3. La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
4. Negli stessi locali è consentito l'esercizio di diversi tipi di attività, anche eventualmente esercitate da soggetti diversi, nel rispetto delle discipline specifiche di ciascuna attività e con l'individuazione della superficie d'esercizio relativa a ciascuna di esse. In tale caso, per le attività esistenti, ai soli fini della elaborazione dell'indice di equilibrio, il titolare dell'attività commerciale è tenuto a presentare una dichiarazione attestante la superficie attribuita ad ogni attività.
5. Le ditte la cui attività commerciale comporta occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, sono tenute a chiedere, per le aree a tale uso adibite, le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - Aree libere e parcheggio

1. Per l'area libera s'intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde.
2. Per parcheggio effettivo s'intende la superficie per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione. L'area a parcheggio effettiva esclude inoltre, ad esempio, lo spazio destinato ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per i carrelli e depositi di varia natura; in pratica, quindi, il parcheggio **effettivo** corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali alla manovra come previsti dal codice della strada.
3. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale.
4. L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva disponibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ARTICOLO 11 - Domanda di autorizzazione - procedimento per le medie strutture di vendita

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, l'accorpamento e la variazione del settore merceologico della media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione su domanda degli interessati ai sensi della legge regionale 15/2004 e del presente regolamento.
2. La domanda per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento del settore merceologico di medie strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata.
3. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:
 - a) il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all' art. 5 del Decreto Legislativo 114/98. Nel caso di esercizio dell'attività di commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare, l'operatore deve possedere il requisito professionale previsto dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs 114/1998. Per quanto concerne il possesso del requisito previsto dalla lettera c) del suddetto articolo 5, comma 5, e cioè l'iscrizione nell'ultimo quinquennio precedente l'entrata in vigore del D. Lgs 114/1998 al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 426/1971, esso costituisce tuttora valido titolo per l'esercizio del commercio nel settore alimentare, qualora l'iscrizione stessa non sia venuta meno, d'ufficio o su richiesta di parte;
 - b) l'ubicazione, la superficie di vendita dell' esercizio, il settore o i settori merceologici dell'esercizio;
 - c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all' art. 14, comma 8 della legge regionale;
 - d) la conformità urbanistica.
4. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il Responsabile del settore comunica l'inammissibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la richiesta potrà essere esaminata previa presentazione di una nuova domanda.
6. L'istanza di autorizzazione dovrà essere corredata, a pena di improcedibilità della stessa, della seguente documentazione:
 - a) una relazione tecnico-descrittiva che dimostri:
 - la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico;
 - sommaria analisi della rete stradale e di penetrazione all'area e all'organizzazione dell'accessibilità veicolare e degli spazi a parcheggio;
 - che dall'insediamento del nuovo esercizio commerciale non derivi la costituzione o di un centro commerciale (art. 9 L.R. 15/2004) o di un parco commerciale (art. 10 L.R. 15/2004) o di un'aggregazione di esercizi (art. 14, comma 12, L.R. 15/2004);

- b) planimetria dell'area in scala adeguata con indicata la viabilità esistente e quella in programma, l'accessibilità, le superfici a servizio e i parcheggi vincolati al punto vendita con quantificazione degli stessi rispetto alle prescrizioni di legge;
 - c) planimetria della struttura in scala 1:100, con indicati gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio esistenti nel contesto dell'area di insediamento;
 - d) autocertificazione attestante gli estremi del titolo edilizio (permesso di costruire, D.I.A., agibilità dei locali) già rilasciato in precedenza e riferito alla corrispondente iniziativa commerciale oggetto della richiesta, o - qualora il richiedente non ne sia in possesso – copia della documentazione già presentata al Comune al fine di ottenerne il rilascio;
 - e) autocertificazione attestante la disponibilità dei locali, o del fondo su cui si insedierà l'attività;
 - f) nel caso di domande per strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq.: la documentazione relativa alla viabilità e al traffico come previsto dall'allegato A della D.G.R. 25.02.2005, n. 569, per i seguenti casi:
 - nuove aperture;
 - ampliamento superiore al 50% della superficie di vendita esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri;
7. Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il Responsabile del settore comunica l'improcedibilità della domanda, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante. Le integrazioni dovranno essere prodotte entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il procedimento si concluderà con un provvedimento di diniego. Il termine di 30 giorni potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni per una sola volta per comprovate esigenze.
8. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione **non** sono subordinati alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e del certificato di prevenzione incendi. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale deve essere contestuale al rilascio del titolo edilizio qualora in sede di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale non sia stato allegato il titolo edilizio ma solo la richiesta per ottenerlo. Pertanto l'eventuale diniego del titolo edilizio comporta anche il diniego dell'autorizzazione commerciale.
9. L'autorizzazione per le medie strutture di vendita è rilasciata previa convocazione – entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione indicata al comma 4 – previa conferenza di servizi interna con il Responsabile del Settore commercio, il Responsabile del Settore di Edilizia Privata e la Polizia Municipale.
10. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, che dovrà essere materialmente ritirata entro tale termine, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta.
11. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di

ricevimento della domanda stessa, e sempre che la stessa sia completa dell'autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 12 – Parchi commerciali, aggregazioni e centri commerciali di medio dettaglio

1. È facoltà del Responsabile del Settore richiedere anche per gli esercizi di vicinato una dichiarazione attestante che dall'insediamento del nuovo esercizio non derivi la costituzione di un centro commerciale di cui all'art. 9 della L.R. 15/2004 o di un parco commerciale di cui all'art. 10 L.R. 15/2004;
2. Chi intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici, provvisti di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, può presentare al Sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti ai precedenti articoli 7 e 8, in conformità alle presenti norme.
3. Ai fini della procedura autorizzativa, per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi in essa presenti anche ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/98;
4. Per il centro commerciale viene rilasciata - nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 e 8 - un'autorizzazione generale di media struttura relativa alla configurazione e alle tipologie merceologiche dei singoli esercizi commerciali in esso autorizzati. Successivamente per ogni singolo esercizio dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione previo consenso del soggetto referente del centro commerciale, comunicato ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della L.R. 15/2004.
5. Qualora il soggetto di cui al comma 2 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività.

CAPO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ARTICOLO 13 – Particolarità merceologiche dei settori

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura potrà essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Per la vendita di prodotti di "erboristeria" l'esercizio deve essere autorizzato o abilitato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare o misto.
4. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex categorie della tabella XIV "prodotti dietetici" o "alimenti surgelati" hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare.
5. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non possono essere cedute separatamente da tale attività.
6. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita.
7. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex tabelle I - IA - VI, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare e di quello non alimentare.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni

1. Sia nei casi di presentazione di dichiarazione di apertura o modifica degli esercizi di vicinato che a seguito del rilascio delle autorizzazioni per le medie o per le grandi strutture di vendita, il Comune provvede ad informare preventivamente, anche mediante la comunicazione di avvio del procedimento, che l'effettiva attivazione dell'esercizio è soggetta:
 - al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi;
 - al rispetto della normativa sulla disciplina dell'igiene degli alimenti;
 - al possesso dell'agibilità dei locali corrispondente alla situazione del negozio attivato;
 - all'ottenimento delle abilitazioni, autorizzazioni o licenze previste dalle leggi o dai regolamenti per la vendita di particolari prodotti (preziosi, ottica, cose antiche o usate, funghi freschi, armi ed esplosivi, fitofarmaci).
2. Per gli esercizi di vendita e per le altre forme speciali di vendita al dettaglio contestualmente all'inizio dell'attività o alla attivazione delle modifiche dichiarate, comunicate o

autorizzate, l'interessato ne dà comunicazione al Comune mediante l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente

3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese è soggetta a previa comunicazione al Comune.
4. È altresì soggetta a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale delle società esercenti l'attività commerciale.
5. Per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita al dettaglio, qualora entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione o comunicazione al Comune, non sia stato dato inizio all'attività, la relativa dichiarazione o comunicazione diventa inefficace, con l'obbligo da parte dell'ufficio competente di darne comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 15 – Subingresso di esercenti attività sottoposte ad autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita dichiarazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma quarto, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al Comune.
5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non dichiari il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
7. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai

sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

8. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza della ditta.
9. Nell'ipotesi di subingresso, essendovi una modificazione puramente soggettiva nella titolarità di un'attività già esistente, è consentito al soggetto subentrante proseguire immediatamente l'attività del dante causa previa presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività e fatto salvo comunque il potere di verifica da parte del Comune in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.
Tale interpretazione si pone in linea con l'orientamento formulato dal Ministero dell'Industria nella circolare esplicativa n. 3467/C del 28.05.1999, con riferimento all'analoga fattispecie richiamata all'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

ARTICOLO 16 – Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. A norma dell'art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge 19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione o per l'inibizione della dichiarazione di inizio di attività di vicinato.
3. La sentenza di condanna su richiesta delle parti (*"patteggiamento"*), ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art. 445 citato.
4. Nell'ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l'aver prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente.
5. Analogamente a quanto previsto dalla Regione nella modulistica approvata con la D.G.R. n. 3756 del 26.11.2004 il requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari è assolto provando *"di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell'ultimo quinquennio di vigenza del registro stesso (fino al 24.04.1999) per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.*

CAPO IV NORME FINALI

ARTICOLO 17 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ARTICOLO 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia ai criteri contenuti nella L.R. n. 15/2004, che hanno valore di norma per la programmazione commerciale in questo Comune.
2. Per gli aspetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali e regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della presente programmazione.

ARTICOLO 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi del D. Lgs. 267/00.